

Vincolo triennale
La misura sarà limitata al periodo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018

100 milioni
Il valore del fondo costituito per il 2015 a garanzia dell'accesso ai finanziamenti delle piccole aziende

Tfr in cedolino con tassazione ordinaria

Chi sceglierà di integrare la retribuzione non potrà usufruire dell'attuale agevolazione fiscale

Nevio Bianchi
Barbara Messera

Se l'avoratore dipendente potrà contare su una maggiorazione di fine rapporto (Tfr) in busta paga è un affare. Nonostante l'agevolazione sia a titolo sperimentale e di durata non superiore a tre anni, l'imporo che sarà corrisposto mensilmente dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore anziché essere qualificato come anticipo del Tfr viene definito, infatti, come una «integrazione della retribuzione» e secondo quanto prevede la norma non soggetto ad tassazione separata, ma ordinaria.

Ipotezzando quindi una aliquota marginale media del 27%, per ogni 100 mila euro che i datori di lavoro corrisponderanno ai dipendenti che ne fanno richiesta lo stato incasserà prima entrate ed imposte. Non è dubbio, allora, che se il ricorso dei lavoratori a questa forma di integrazione della retribuzione sarà consistente, per lo Stato sarà una buona notizia, considerato che se invece essa resta in azienda, o viene trasferito alla tesoreria Inps o alla previdenza complementare le entrate per l'erario sono limitate al 17% della rivalutazione (considerato l'incremento previsto dalla legge di stabilità dall'1% al 17%).

Non è solo questa la caratteristica di questo nuovo istituto retributivo chiamato «integrazione della retribuzione». Oltre essere una misura sperimentale, per ora limitata al periodo tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, è previsto anche che sia facoltativa. I dipendenti potranno quindi scegliere se percepire mensilmente questo nuovo trattamento economico o continuare a tenere il Tfr in azienda oppure a versarlo alla previdenza complementare, per riscuotere, quindi, o alla cessazione del rapporto, o al raggiungimento dei requisiti pensionistici. La nuova scelta in favore della monetizzazione in busta paga da parte di chi aveva optato per lo smobilizzo al fondo pensione comporta, ovviamente, che fino al 30 giugno 2018 il

INSINTESI

IL PROVVEDIMENTO
L'articolo 6 del Ds stabilità prevede in via sperimentale per il periodo 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 che i lavoratori dipendenti del settore privato possano richiedere di percepire in busta paga, come parte integrante della retribuzione, le quote maturate del Tfr.

DESTINATARI
La scelta di disporre del Tfr in busta paga può essere effettuata da tutti i dipendenti di datore di lavoro privati, i quali abbiano un'anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno sei mesi a esclusione dei lavoratori domestici e del settore agricolo. Una volta effettuata la scelta, il vincolo è triennale

fondo prescelto non sarà più trattenuto dal Tfr, ma solo i contributi a carico del dipendente e del datore di lavoro. La scelta può essere effettuata da tutti i dipendenti di datore di lavoro privati, con un'anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno sei mesi a esclusione dei lavoratori domestici e del settore agricolo. Una volta effettuata la scelta, il vincolo è triennale

randa di cui all'articolo 2120 del codice civile, almeno del controbitto 0,50% che di norma viene trattenuto prima di accantonare il Tfr.


Pur essendo soggetto a tassazione ordinaria, e quindi per il periodo di imposta di percezione parte integrante del reddito di lavoro dipendente, l'integrazione della retribuzione non danneggia il "bonus" di 80 euro. Il secondo comma dell'articolo 6 stabilisce, infatti, che non se ne tiene conto ai soli fini della verifica del limite di reddito complessivo di cui all'articolo 3, comma bis del Tfr. Coloro che lo percepiranno nel 2015, quindi, continueranno ad avere diritto al bonus, al netto dell'integrazione della retribuzione, non avranno un reddito complessivo superiore a 26 mila euro. Per il resto l'integrazione inciderà (negativamente) su tutti gli altri istituti legati al reddito, come il diritto alle detrazioni, il diritto all'assegno per il nucleo familiare, l'Isce, eccetera. L'integrazione non sarà soggetta a contribuzione previdenziale, come tenuto da qualcuno, quindi non costituirà un onere aggiuntivo per il datore di lavoro e per il dipendente, anche se per quest'ultimo significherà che non inciderà sul suo trattamento pensionistico.

Il periodo durante il quale i lavoratori operano per l'integrazione della retribuzione sarà, poi, neutro ai fini dell'accantonamento della liquidazione: essi continueranno solo la contribuzione o i versamenti di quanto maturato in precedenza.

Per ovviare alle inevitabili difficoltà che dovranno sostenere dal punto di vista finanziario soprattutto le aziende più piccole, le quali dovranno privarsi di importanti norme, è stato messo in piedi un particolare sistema di finanziamento garantito dallo Stato attraverso un fondo di garanzia di 100 milioni per l'anno 2015 istituito presso l'Inps. Le banche che erogheranno i prestiti non potranno applicare tassi superiori a quello di rivalutazione del Tfr.

Confronto tra gli effetti della tassazione separata, applicata finora al Tfr che viene lasciato in azienda o conferito da questa al fondo presso l'Inps e gli effetti derivanti dall'applicazione dell'aliquota marginale, nel caso in cui si decida di incassare mese per mese quanto maturato

TFR IN AZIENDA		TFR MENSILE	
Tassazione separata pari all'aliquota media dei 5 anni precedenti il diritto alla percezione del Tfr con applicazione della clausola di salvaguardia (scaglioni ed aliquote al 31/12/2006)		Tassazione ordinaria Ex Art. 51 Tuir: con applicazione aliquota marginale	
ESEMPLO 1	In questo caso viene ipotizzata la cessazione del rapporto di lavoro al 31 dicembre 2015, una ridotta progressione del reddito nei cinque anni precedenti, un accantonamento del Tfr 2015 pari a 1.800 €	ESEMPLO 2	In questo caso viene ipotizzata la cessazione del rapporto di lavoro al 31 dicembre 2015, una ridotta progressione del reddito nei cinque anni precedenti, un accantonamento del Tfr 2015 pari a 3.500 €
Reddito lavoro dipendente	27.800 euro	Reddito lavoro dipendente	27.800 euro
Importo 2015	(reddito 26.000 + integrazione ex Tfr 1.800 euro)	Importo 2015	(reddito 26.000 + integrazione ex Tfr 1.800 euro)
Media anni 2010-2014	22.800 euro	Media anni 2010-2014	22.800 euro
Aliquota media	23,00%	Aliquota marginale	27,00%
Imposta su Tfr 2015	414,00 (euro 1.800 x 23%)	Imposta su Tfr 2015	486,00 (euro 1.800 x 27%)
Reddito lavoro dipendente	27.800 euro	Reddito lavoro dipendente	27.800 euro
Importo 2015	(reddito 26.000 + integrazione ex Tfr 3.500 euro)	Importo 2015	(reddito 26.000 + integrazione ex Tfr 3.500 euro)
Media anni 2010-2014	35.600 euro	Media anni 2010-2014	35.600 euro
Aliquota media	26,05%	Aliquota marginale	38,00%
Imposta su Tfr 2015	911,75 (euro 3.500 x 26,05%)	Imposta su Tfr 2015	1.330 (euro 3.500 x 38%)



FINANZA E DIRITTO

Mia

Conoscere, cambiare, crescere.
Le priorità che condividiamo.

DOMANDE & RISPOSTE

- Tutti i lavoratori possono richiedere il Tfr in busta paga?
- Il Tfr in busta paga può essere richiesto da tutti i dipendenti di datore di lavoro privato, con esclusione dei lavoratori domestici e dei lavoratori agricoli, con almeno 6 mesi di anzianità di servizio presso quel datore di lavoro. Inoltre non potrà essere richiesto dai dipendenti di aziende sottoposte a procedure concorsuali o dichiarate in stato di crisi.
- Una volta scelto di avere il Tfr in busta paga, è possibile ritornare all'accantonamento?
- No, non è possibile. La norma stabilisce che la scelta di ricevere in busta pagati il trattamento di fine rapporto è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.
- Se sto versando il Tfr alla previdenza complementare, posso scegliere di averlo mensilmente in busta paga?
- Sì, la scelta di avere il trattamento di fine rapporto in busta paga può essere effettuata anche se lo si sta versando a un fondo di previdenza complementare. Durante quel periodo, quindi, l'accantonamento al fondo sarà costituito solo dai contributi del dipendente e del datore di lavoro.
- Se percepisco il Tfr in busta paga, aumenta il mio reddito?
- Sì, il Tfr in busta paga cambia natura e diventa «integrazione della retribuzione» con regole però particolari rispetto alla normale retribuzione: si cumula con il reddito del periodo di imposta e quindi è tassato in modo ordinario, incidendo sulla determinazione delle detrazioni di imposta, degli assegni familiari e dell'Irpef.